



Ministero dei Trasporti

Ufficio Circondariale Marittimo di Carloforte

SEZIONE TECNICA

Via Santa Teresa, 3 – Tel. 0781/854023

E.mail: carloforte@guardiacostiera.it

ORDINANZA n. 40/2007

Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Carloforte,

- VISTA** la segnalazione da parte di privati, relativa all'erosione della spiaggia "GIUNCO" nel Comune di Carloforte, provocata dagli agenti atmosferici, nonché, dall'avvicinarsi del moto ondoso alle abitazioni rivierasche;
- VISTO** il verbale di accertamento redatto in data 05.11.2007 a seguito di sopralluogo effettuato dal personale dipendente congiuntamente ai militari della locale Stazione Carabinieri, da cui si evince l'effettiva riduzione dell'arenile;
- VISTO** il foglio n 6120 in data 08.11.2007 con il quale questo Ufficio ha segnalato la situazione di pericolo ai competenti Assessorati Regionali ed al Comune di Carloforte;
- VISTO** il foglio n. 0012918/P in data 27.11.2007 del Comune di Carloforte con il quale comunicava a questo Ufficio la predisposizione di un progetto *per la realizzazione di un'opera di salvaguardia della strada costiera*, nonché, l'inoltro dello stesso alla R.A.S. Ass.to EE.LL. Finanze ed Urbanistica per l'ottenimento delle necessarie autorizzazioni;
- TENUTO CONTO** della situazione di potenziale pericolo per le abitazioni rivierasche;
- CONSIDERATA** l'esigenza prioritaria di preservare l'incolumità pubblica;
- VISTI** gli artt. 17, 30 e 81 del Codice della Navigazione, nonché l'art. 59 del relativo Regolamento di Esecuzione - Parte Marittima,

ORDINA

Art. 1 –

E' assolutamente vietato il transito e la sosta di persone e automezzi sul tratto di spiaggia oggetto dell'erosione in località Giunco – isola di San Pietro, per una distanza di almeno 10 (dieci) metri dalla battigia e per una lunghezza di circa 40 (quaranta) metri in direzione nord misurati dall'angolo dell'opera di salvaguardia già presente nella zona sud della località medesima.

Art. 2 –

Il Comune di Carloforte è tenuto a delimitare adeguatamente l'area di cui al precedente articolo mediante apposita recinzione, munita dei cartelli di pericolo e della prescritta segnaletica di divieto.

Art. 3 –

I trasgressori alla presente Ordinanza, oltre ad essere ritenuti penalmente e/o civilmente responsabili dei danni che dovessero derivare a persone e/o cose, saranno perseguiti, salvo che il fatto non costituisca reato o diverso illecito amministrativo, ai sensi dall'art. 1164 del Codice della Navigazione.

Art. 4 –

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'affissione all'albo dell'ufficio, ex art. 59 del Regolamento Codice della Navigazione, l'inclusione nella pagina "ordinanze" del sito istituzionale www.guardiacostiera.it, e la diffusione agli organi di informazione.-

Carloforte, 03 Dicembre 2007

IL COMANDANTE
T.V.(CP) Benedetto BARBONETTI

